

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 8

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 2021, N. 14

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
TRA UOMO E DONNA. ELEZIONE DI N. 21 COMPONENTI.
LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1986, N. 9, ARTICOLO 3

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);

Considerato che l'articolo 3, comma 1, della predetta legge regionale attribuisce all'Assemblea legislativa la competenza a nominare tramite elezione ventuno (21) donne che abbiano riconosciuta esperienza sulla condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili e siano rappresentative dei movimenti e delle diverse culture del mondo femminile;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), l'atto di nomina delle componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna contiene l'indicazione degli adempimenti previsti dalla medesima legge regionale a carico delle stesse componenti;

Vista la proposta dell'Ufficio di Presidenza di cui alla deliberazione n. 49/18 del 12 febbraio 2021;

Visto l'articolo 21 della legge statutaria 8 marzo 2005, n.1 (Statuto della Regione Marche),

DELIBERA

1) di eleggere la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna nella seguente composizione:

- a) Alessandri Rosina;
 - b) Alessandroni Alessandra;
 - c) Amato Sandra;
 - d) Bompadre Ilaria;
 - e) Brandi Marzia;
 - f) Bresca Raffaella;
 - g) Casalini Eleonora;
 - h) Cavalletti Serena;
 - i) Chiovini Ilaria;
 - j) Ciccarelli Antonella;
 - k) Corbelli Manuela;
 - l) Cucchiarini Sara;
 - m) Di Girolamo Alessia;
 - n) Gerini Paola;
 - o) Lupi Maria Antonietta;
 - p) Marilungo Katia;
 - q) Repice Anna Maria;
 - r) Rossi Luisella;
 - s) Sansuini Veronica Ersilia;
 - t) Ugolinelli Valentina;
 - u) Vitturini Maria Lina;
- 2) di approvare l'elenco degli adempimenti, previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 41/2012, a carico delle componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna indicate al punto 1, che, allegato sotto la lettera A di questa deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di demandare al Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti l'adozione degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Dino Latini

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Luca Serfilippi

f.to Micaela Vitri

Allegato A

Elenco degli adempimenti, previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), a carico delle componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

1. Primi adempimenti a seguito di elezione.

1. Entro un mese dall'elezione, le componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna (di seguito denominate: componenti della CPO) trasmettono alla Segreteria generale dell'Assemblea legislativa regionale (di seguito denominata: Segreteria generale) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente:

- a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- b) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
- c) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (sicav) o interazioni fiduciarie;
- d) l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.

2. Entro un mese dall'assunzione dell'incarico, le componenti della CPO trasmettono alla Segreteria generale una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno precedente a quello della elezione.

3. Le componenti della CPO possono trasmettere, unitamente alle dichiarazioni previste al punto 1, una dichiarazione concernente la sussistenza di mutui, ipoteche o altre passività assunte e non estinte.

4. Gli adempimenti indicati ai punti 1, 2 e 3 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

2. Aggiornamenti e variazioni.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, le componenti della CPO trasmettono alla Segreteria generale una dichiarazione concernente le variazioni intervenute rispetto all'anno precedente, con riferimento agli elementi indicati ai punti 1 e 3 del Capitolo 1 (Primi adempimenti a seguito di elezione), e una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno precedente.

2. Gli adempimenti indicati al punto 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

3. Adempimenti successivi alla cessazione della carica.

1. A seguito della cessazione dalla carica, le componenti della CPO trasmettono alla Segreteria generale:

- a) entro il mese successivo, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute, rispetto agli elementi indicati ai punti 1 e 3 del Capitolo 1 (Primi adempimenti a seguito di elezione), dopo l'ultima depositata;
- b) entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno successivo rispetto all'ultima depositata.

2. Gli adempimenti indicati al punto 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.